

Gazzetta ufficiale

C 175 A

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno
17 maggio 2023

Sommario

V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Banca centrale europea

2023/C 175 A/01

Avviso di posto vacante — Presidente del Consiglio di vigilanza 1

IT

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

BANCA CENTRALE EUROPEA

Avviso di posto vacante — Presidente del Consiglio di vigilanza

(2023/C 175 A/01)

1. Introduzione

La Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca di un candidato idoneo di riconosciuta levatura ed esperienza in campo bancario e finanziario per il ruolo di presidente del Consiglio di vigilanza dal 1° gennaio 2024.

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 ⁽¹⁾ (il «regolamento sull'MVU») ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici relativi alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e ha istituito il Meccanismo di vigilanza unico (MVU). L'MVU è costituito dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità di instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di Stati membri la cui moneta non è l'euro. La BCE è responsabile del complessivo funzionamento dell'MVU.

Alla pianificazione e all'esecuzione dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE provvede il Consiglio di vigilanza in quanto organo interno della BCE. Il Consiglio di vigilanza è composto da un presidente, un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante all'MVU («Stato membro partecipante»). Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del Consiglio di vigilanza può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Il Consiglio di vigilanza ha istituito un comitato direttivo a composizione più ristretta, costituito da suoi membri e incaricato di assisterlo nelle sue attività, inclusa la preparazione delle riunioni del Consiglio di vigilanza. Il comitato direttivo è composto da otto membri inclusi il presidente, il vicepresidente e uno dei rappresentanti della BCE. Tutti i membri del Consiglio di vigilanza agiscono nell'interesse dell'Unione nel suo complesso.

Il procedimento di selezione e nomina sarà condotto nell'osservanza dei principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

La BCE terrà il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio dell'UE) debitamente informati in merito al procedimento, in linea con l'accordo interistituzionale con il Parlamento europeo del 6 novembre 2013 e con il protocollo d'intesa con il Consiglio dell'UE dell'11 dicembre 2013.

2. Compiti

In linea con il regolamento sull'MVU, e fatti salvi ulteriori compiti eventualmente conferiti dal Consiglio direttivo della BCE al presidente e al vice presidente del Consiglio di vigilanza, il presidente è investito dei seguenti compiti specifici:

- presidenza del Consiglio di vigilanza;
- presidenza del comitato direttivo;
- presentazione pubblica della relazione annuale della BCE sull'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

- partecipazione, su richiesta dell'Eurogruppo, ad audizioni organizzate da quest'ultimo concernenti l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE, in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro;
- partecipazione, su richiesta del Parlamento europeo, ad audizioni concernenti l'assolvimento dei compiti di vigilanza della BCE organizzati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo e, su richiesta, partecipazione a discussioni orali riservate a porte chiuse con il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo riguardo ai compiti di vigilanza della BCE, qualora tali discussioni siano necessarie per l'esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- partecipazione, su invito del parlamento nazionale di uno Stato membro partecipante, a uno scambio di vedute in relazione alla vigilanza di enti creditizi di tale Stato membro, insieme a un rappresentante dell'autorità nazionale competente.

Inoltre, il personale impegnato nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull'MVU riferisce al presidente del Consiglio di vigilanza alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo e dal Comitato esecutivo della BCE.

Il presidente del Consiglio di vigilanza svolge i propri compiti in cooperazione stretta con il vicepresidente.

3. Qualifiche, esperienza e capacità

È essenziale che i candidati soddisfino i seguenti criteri (alla data entro la quale devono essere presentate le candidature):

- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili;
- godere di levatura ed esperienza riconosciute in campo bancario e finanziario, ivi compresa una considerevole esperienza professionale nella vigilanza finanziaria ovvero nella sorveglianza macroprudenziale o in entrambi i settori;
- aver maturato un'ampia esperienza alla guida e nella formazione di un gruppo dirigenziale, con evidenti risultati tanto a livello strategico che operativo;
- aver acquisito notevole esperienza in un ruolo manageriale per aver guidato e gestito un gruppo di collaboratori altamente qualificati, preferibilmente plurilingue e multiculturale;
- avere un'ottima padronanza dell'inglese;
- non essere membro del Consiglio direttivo della BCE.

Inoltre, sarebbe auspicabile che i candidati fossero in possesso dei seguenti requisiti:

- approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell'UE nonché degli altri processi europei ed internazionali di interesse per le attività della BCE;
- approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE;
- esperienza nel presiedere gruppi/comitati di alto livello, preferibilmente in un contesto internazionale;
- eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all'abilità di instaurare rapporti professionali basati sulla fiducia con le parti interessate all'interno e al di fuori dell'UE;
- padronanza di livello intermedio di almeno un'altra lingua ufficiale dell'UE.

4. Condizioni di impiego

Le condizioni di impiego del presidente del Consiglio di vigilanza, in particolare lo stipendio, il trattamento pensionistico e le prestazioni sicurezza sociale sono stabilite dal Consiglio direttivo.

Il mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

Il luogo di lavoro è Francoforte sul Meno (Germania) dove ha sede la BCE.

5. Indipendenza ed etica professionale

Il presidente è tenuto ad agire in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'UE nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organismi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Una volta nominato, il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti.

Il presidente è tenuto ad agire nel rispetto dei più elevati principi di etica professionale rispecchianti la sua responsabilità per la salvaguardia dell'integrità e della reputazione della BCE e dell'MVU. In particolare, questi sarà tenuto al rispetto del segreto professionale e soggetto a limitazioni successive alla fine del rapporto («periodo di incompatibilità») per accertare in anticipo e prevenire possibili conflitti di interesse risultanti da eventuali rapporti di lavoro instaurati nei due anni successivi alla scadenza del mandato in linea con il Codice di condotta per le alte cariche della BCE.

6. Selezione e nomina

Il procedimento di selezione e nomina del presidente si svolgerà nel rispetto degli obblighi imposti dal regolamento sull'MVU e dal citato regime di responsabilità nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Il procedimento comprenderà le seguenti fasi:

1) Preselezione

Il Consiglio direttivo della BCE istituirà una commissione di preselezione per valutare le candidature in base ai criteri stabiliti nel presente avviso di posto vacante. In base alla valutazione effettuata, i candidati maggiormente idonei saranno intervistati dal comitato di preselezione e un consulente esterno ne valuterà le capacità di leadership. Si prevede che le valutazioni e i colloqui avranno luogo nelle settimane che hanno inizio lunedì 26 giugno e lunedì 3 luglio 2023.

La commissione di preselezione sottoporrà un elenco ristretto di candidati idonei e una relazione di valutazione all'esame del Consiglio direttivo della BCE.

2) Informativa al Parlamento europeo al Consiglio dell'UE

La BCE informerà la competente commissione del Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE della composizione del gruppo di candidati alla carica di presidente (numero di candidature, combinazione di capacità professionali, equilibrio di genere e nazionalità ecc.) e comunicherà loro l'elenco ristretto dei candidati approvato dal Consiglio direttivo della BCE. L'elenco ristretto sarà altresì comunicato al Consiglio di vigilanza.

3) Proposta del Consiglio direttivo della BCE e approvazione del Parlamento europeo

Previo audizione del Consiglio di vigilanza, il Consiglio direttivo della BCE presenterà all'approvazione del Parlamento europeo una proposta di nomina del presidente individuato dall'elenco ristretto predisposto dalla commissione di preselezione, unitamente a spiegazioni scritte sulle considerazioni poste alla base dell'indicazione.

4) Nomina da parte del Consiglio dell'UE

A seguito dell'approvazione della proposta del Consiglio direttivo della BCE da parte del Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE adotterà una decisione attuativa per la nomina del presidente. Il Consiglio dell'UE assumerà tale decisione a maggioranza qualificata senza tenere conto dei voti dei propri membri non provenienti da Stati membri partecipanti.

7. Procedura per l'invio di candidature

I candidati devono far pervenire la propria candidatura, accompagnata da un curriculum vitae (CV), con raccomandata o per corriere **entro e non oltre il 23 giugno 2023** (farà fede il timbro postale apposto sulla raccomandata o la data di spedizione per corriere) al seguente indirizzo:

European Central Bank, President's office, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt, Germania.

Per tener conto di eventuali ritardi postali, le candidature e i CV inviati con posta raccomandata o per corriere, come sopra indicato, devono essere trasmessi altresì in formato elettronico all'indirizzo SBSelection@ecb.europa.eu entro il 23 giugno 2023.

La BCE si riserva il diritto di prorogare il termine per la presentazione delle candidature comunicando il nuovo termine.

8. Informativa sulla privacy

La BCE tratterà tutte le informazioni personali relative ai candidati ai sensi della legislazione dell'UE sulla protezione dei dati ⁽²⁾. La BCE è il responsabile del trattamento dei dati relativi al procedimento di selezione per tale avviso di posto vacante. Il trattamento è affidato al Direttore generale delle risorse umane. La finalità del trattamento è quella di organizzare la selezione e la nomina del presidente del Consiglio di vigilanza. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per tale finalità. I destinatari dei dati personali dei candidati saranno i membri della commissione di preselezione, i membri del Consiglio direttivo della BCE e quelli del Consiglio di vigilanza. I dati personali dei candidati ammessi all'elenco ristretto saranno inoltrati al comitato competente del Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE. Inoltre, la BCE trasferirà i dati personali rilevanti alla società esterna Deloitte Consulting GmbH, Monaco, Germania, che effettuerà un'autonoma valutazione delle competenze di leadership rilevanti ed è assoggettata a severe norme in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte della BCE nell'ambito delle proprie procedure di assunzione si prega di consultare l'informativa sulla privacy.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39) e decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea, del 5 maggio 2020, che adotta le misure di attuazione relative alla protezione dei dati personali presso la Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2007/1 (BCE/2020/28) (GU L 152 del 15.5.2020, pag. 13).

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT